



Penale Sent. Sez. 5 Num. 19066 Anno 2020

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udiienza: 16/01/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di

- Paperini Antonio, nato a Padova il 25/02/1950
- Dal Mas Renzo, nato a Pordenone il 23/10/1967

avverso la sentenza emessa il 01/02/2018 dalla Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rigetto dei ricorsi nel resto;

udito per il Paperini l'Avv. Giuseppe Pavan, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;

udito per il Dal Mas l'Avv. Esmeralda Di Risio, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata



RITENUTO IN FATTO

1. Il 01/02/2018, la Corte di appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, in data 27/10/2015, nei confronti di Antonio Paperini e Renzo Dal Mas, imputati di reati di bancarotta per distrazione correlati alla gestione della "Friulincasso" s.r.l., società dichiarata fallita l'11/02/2009; al Paperini si addebitava di avere agito come amministratore unico fino al 30/06/2007, nonché come amministratore di fatto da quella data in poi, mentre il Dal Mas era subentrato al primo nella carica formale dal giugno 2007, mantenendo la stessa sino alla dichiarazione di fallimento.

Le presunte condotte distrattive avevano riguardato somme di denaro contante, derivanti da operazioni di cambio per cassa di assegni tratti da conti correnti bancari riconducibili alla società: nel periodo di amministrazione del Paperini (da giugno 2006), di tali movimenti ve ne erano stati per poco più di 500.000,00 euro; nel periodo successivo, con operazioni che secondo la rubrica erano state comunque disposte con il concorso dell'amministratore di fatto (ma su tale profilo la condanna in primo grado aveva riguardato il solo Dal Mas), per oltre 1.600.000,00 euro. Un'ulteriore distrazione, contestata ad entrambi ma con declaratoria di penale responsabilità pronunciata unicamente a carico del Dal Mas, era stata relativa al saldo di cassa, che secondo le risultanze contabili sarebbe stato pari - alla data del fallimento - a poco meno di 590.000,00 euro.

La parziale riforma della decisione del Tribunale aveva riguardato il trattamento sanzionatorio, rideterminato *in peius* in accoglimento di un appello incidentale proposto dal P.g. territoriale: il Paperini si era visto aumentare la pena da anni 3 e mesi 6 ad anni 4 e mesi 2 di reclusione; il Dal Mas, da anni 3 e mesi 9 ad anni 4 e mesi 9 di reclusione (per costui, con revoca delle attenuanti generiche concesse gli in primo grado). La Corte territoriale, fra l'altro, rigettava un motivo di appello che era stato presentato nell'interesse degli imputati quanto alla durata fissa delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall.: in proposito, la sentenza richiamava la giurisprudenza della Corte Costituzionale sino ad allora intervenuta.

2. Avverso la pronuncia della Corte giuliana propone ricorso la difesa del Paperini.

2.1 Con un primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge per omessa riqualificazione giuridica dei fatti in rubrica ai sensi dell'art. 224 del r.d. n. 267/1942, in relazione all'art. 217, comma 1 n. 3, od ai sensi degli artt. 218 e 225 della stessa legge fallimentare. I fatti per cui l'imputato è stato



condannato (considerando le operazioni di cambio assegni concernenti titoli a sua firma) riguardano prelievi di somme utilizzate in pagamento di ricevute bancarie emesse dalla fallita a carico di società apparentemente debitorie; secondo il Tribunale, non si poteva escludere che si fosse trattato di prestiti a tali società, dunque operazioni distrattive, ma la realtà è che quel denaro fu impiegato per rientrare del debito contratto con le banche al momento dello sconto delle ricevute anzidette. Infatti, lo stesso curatore fallimentare ammise che forse vi era stato un ricorso abusivo al credito, profilo rimasto non analizzato, ed un teste di p.g. (il M.llo Giuseppe Lizio) aveva dichiarato che "gli assegni venivano utilizzati per saldare delle ricevute bancarie giunte in scadenza"; la ricostruzione illustrata era stata confermata dal C.T. della difesa, con il risultato che quelle somme dovevano intendersi essere rientrate nella disponibilità della Friulincasso, riducendone l'entità degli affidamenti verso gli istituti di credito.

I giudici di merito risultano aver posto l'accento sulla circostanza che i debitori della fallita erano comunque altre società aventi identica compagine ("Complemento Casa", "Kitchen", "In Cucina"), sostenendo che era stato il C.T. della difesa a rilevare che in quel modo la fallita prestava denaro onde permettere alle società medesime di pagare debiti preesistenti, senza che poi fosse stata accertata l'effettività di quei pagamenti. Sul punto, però, vi sarebbe stato un travisamento dei rilievi del consulente, che mai aveva parlato di prestiti della Friulincasso alle società in questione.

Si legge nel ricorso, pertanto, che in assenza di prova di un effettivo rapporto di debito-credito, ben avrebbe potuto ritenersi (con maggiore probabilità logica rispetto alla ricostruzione accusatoria) che quel rapporto fosse stato «inesistente e soltanto simulato al fine di ottenere una ricevuta bancaria da scontare». Le operazioni, in definitiva, miravano soltanto a consentire alla fallita di procurarsi liquidità, con il risultato di dover intendere configurabile o una bancarotta semplice od un ricorso abusivo al credito. A tal fine, si sarebbe reso necessario svolgere una perizia sulla contabilità delle presunte debitorie, o comunque un nuovo esame del C.T.: ma la Corte di appello, con argomentazioni autonome e diverse da quelle del Tribunale, che dunque non possono consentire di ipotizzare nel caso di specie una doppia conforme di condanna, sostiene come sia «del tutto irrilevante che il rapporto di debito/credito tra la Friulincasso e le società del gruppo alle quali si fa riferimento anche nella sentenza impugnata esistesse o meno». Secondo i giudici di merito, a nulla rileverebbe la circostanza che i cambi degli assegni venissero realizzati presso una banca con cui la fallita non aveva rapporti, forse con la compiacenza di funzionari che avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere di concorso nei reati; né



significherebbe alcunché che la Friulincasso avesse conti in provincia di Padova e non di Pordenone. *Idem* è a dirsi per la consistenza del passivo, costituito per oltre la metà da debiti della fallita verso le banche, e che i prelievi di denaro venissero annotati nei partitari da "banca" a "cassa" (crescendo quest'ultima voce proporzionalmente con le operazioni effettuate), senza che fosse dimostrata la destinazione effettiva delle somme. Scrive la Corte triestina che «quali che fossero i rapporti tra la fallita e le società del gruppo, gli imputati si erano procurati rilevanti somme di denaro contante, che solo contabilmente confluivano in cassa, dal momento che, considerata l'attività svolta dalla Friulincasso non vi era alcuna ragione commerciale o imprenditoriale che giustificasse la conservazione in "cassa" di centinaia di migliaia di euro in contante. A dimostrazione di ciò sta il fatto che, a chiusura di ogni anno contabile, venivano annotate contabilmente delle "compensazioni" che avevano all'evidenza come unico scopo di portare la cassa a zero, così da rendere compatibile la situazione reale con quella contabile». Da tale premessa deriva la conclusione che sarebbe irrilevante scoprire la realtà dei rapporti fra le varie società, come avrebbe sostenuto il M.llo Lizio.

Oietta la difesa, però, che il sottufficiale non aveva mai dichiarato alcunché del genere. La ricostruzione dei fatti, dunque, ben può essere che quelle movimentazioni fossero inattendibili non perché qualcuno si impossessò del denaro destinandolo a fini ignoti, ma perché - scontando ricevute bancarie non corrispondenti a crediti effettivi - la Friulincasso aveva ricevuto finanziamenti bancari, divenendo debitrice; finanziamenti poi restituiti con le operazioni di cambio assegni in rubrica, estinguendo quelle esposizioni senza incidere sulla garanzia patrimoniale apprestata per i creditori. Al più, in definitiva, esistono profili indiziari a sostegno della tesi di una bancarotta per distrazione, privi però dei requisiti imposti dalla legge: non è dimostrato che vi fossero stati crediti della fallita verso altre società debtrici, poi estinti con denaro della fallita stessa; né che le somme ricevute dalle banche attraverso le operazioni di sconto sarebbero state oggetto di distrazione, perché non riversato su conti della società (se non in parte). Infatti, la circostanza che i pagamenti delle ricevute bancarie non avvennero utilizzando i conti della società non ha rilievo, visto che il risultato fu pur sempre quello di estinguere debiti della fallita verso le banche.

La Corte di appello osserva altresì che, se a monte delle ricevute vi fossero stati crediti reali, l'operazione sarebbe pur sempre distrattiva perché la fallita avrebbe incassato crediti non dal debitore, bensì impiegando denaro proprio: tuttavia, in tal modo si continua ad ignorare la simulazione del rapporto sottostante, e soprattutto che l'interesse della fallita era quello di ottenere liquidità mediante la pratica degli sconti, salvo provvedere a coprire le ricevute



nel termine di sei mesi. Ergo, se ai prelievi conseguì il pagamento delle ricevute bancarie, non vi fu alcun danno per i creditori, ma soltanto, ed al più, un ritardato fallimento rilevante come bancarotta semplice (ove derivante da operazioni di grave imprudenza). Nel ricorso si segnala, a tal proposito, che «il tentativo di reperire pronta liquidità, pur in assenza di un reale rapporto commerciale da cui siano originati dei crediti, ed il successivo pagamento delle ricevute bancarie da parte della stessa società emittente, appare tutt'al più un'operazione ad alto grado di rischio, con scarse possibilità di successo economico»: con la conseguente ravvisabilità di ipotesi criminose ex art. 217, comma primo, n. 3, ovvero ex art. 218 legge fall., qualora si intendesse privilegiare l'aspetto della induzione in errore degli enti eroganti la liquidità anzidetta. In presenza di prove non univoche, e della possibilità di inquadrare i fatti ascritti al Passerini alla luce di previsioni sanzionatorie differenti, sarebbe stato comunque doveroso privilegiare la soluzione più favorevole per l'imputato.

2.2 La difesa del ricorrente censura quindi la sentenza impugnata per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per la mancata assunzione di prove decisive.

Il Tribunale, infatti, aveva fatto presente come non fosse stato possibile capire, in una pluralità di casi, se poi i soggetti che risultavano debitori in base alle ricevute bancarie avessero provveduto a pagare quanto di loro spettanza; ciò malgrado, i giudici di primo grado erano pervenuti ad una declaratoria di penale responsabilità, ex se in contrasto con la regola che impone una decisione di condanna solo al di là di ogni dubbio ragionevole. Nell'interesse del Paperini era stata allora sollecitata una perizia contabile che chiarisse i dati rimasti oscuri, o quanto meno l'escussione del consulente della difesa: peraltro, sulla base di documentazione acquisita posteriormente a quel primo giudizio, la difesa aveva potuto segnalare che 48 ricevute bancarie, su un totale di 53, avevano come riferimento fatture emesse a carico di soggetti diversi dagli intestatari delle ricevute medesime, e per importi inferiori.

Nell'interesse del ricorrente si fa osservare che, secondo il consulente nominato dal Paperini, si era trattato di «operazioni di autofinanziamento della società che avvenivano attraverso la presentazione per lo sconto delle ricevute bancarie, che alla scadenza venivano ritirate utilizzando fondi della stessa società al fine di non consentire agli istituti di credito, che avevano proceduto all'anticipazione delle somme, di percepire la non realtà delle operazioni, circostanza che sarebbe potuta emergere ove i documenti sottostanti non fossero stati onorati alle rispettive scadenze». E' per questo che si era chiesto di rinnovare l'istruzione dibattimentale, onde verificare l'effettività dei rapporti tra la fallita e le società apparenti debtrici: l'assunto difensivo, che lo stato degli



accertamenti non consentirebbe di superare, è che la Friulincasso non avesse alcun credito verso i soggetti indicati nelle ricevute, e che pertanto il ritiro di queste ultime non comportò il pagamento di debiti di altri con risorse proprie.

Quella richiesta di rinnovazione, inoltre, era stata basata anche su elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado, con la conseguente eliminazione dei margini di discrezionalità spettanti alla Corte di appello: i giudici di merito, del tutto impropriamente, si sarebbero però limitati a far presente che un accertamento peritale era stato di fatto compiuto dal curatore fallimentare, attraverso l'invito rivoltogli a valutare i rilievi del C.T. della difesa.

2.3 A proposito del reato di cui al primo capo d'imputazione, la difesa del Paperini evidenzia che i giudici di merito non avrebbero fornito indicazioni sulla sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata e lo stato di dissesto in cui venne a trovarsi la Friulincasso: la Corte territoriale, a riguardo, ha posto l'accento sull'ormai definitivo superamento dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui dovrebbe comunque dimostrarsi un tale rapporto eziologico. Non di meno, pure a fronte dell'elaborazione interpretativa richiamata, non sarebbero state considerate le peculiarità della fattispecie concreta, vertendosi in un caso di fallimento dichiarato nel 2009, quando l'imputato era cessato da ogni carica a far data dal giugno 2007.

Ergo, non è provato che la condotta del Paperini incise negativamente sulla consistenza patrimoniale della società, sì da porre in pericolo le ragioni dei creditori; anche perché, in seguito, vi fu un periodo gestionale del tutto autonomo, riferibile al Dal Mas. Non a caso, i fatti che si assumono realizzati dopo il 30/06/2007, per i quali il solo coimputato ha riportato condanna, riguardano presunte distrazioni per un'entità complessiva di circa 2.200.000,00 euro, cifra sostanzialmente sovrapponibile all'importo del passivo fallimentare.

Nell'interesse del ricorrente si aggiunge che, almeno in parte, risulta accertato che le somme di cui alle ipotizzate distrazioni furono impiegate per ridurre le esposizioni della fallita verso gli istituti di credito, il che esclude ricostruzioni apodittiche secondo cui vi sarebbero stati prelievi indiscriminati dalle casse della società, con somme di destinazione rimasta incerta e dunque da presumere distratte.

2.4 Con un quarto motivo di doglianza, la decisione impugnata viene censurata in ragione della mancata corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: infatti, la condotta illecita sanzionata dai giudici di primo grado sarebbe stata quella di avere gli imputati occultato i contanti prelevati, mentre la Corte di appello indica in alternativa l'aver prelevato le somme *de quibus* ovvero l'averle impiegate come mezzo di pagamento di debiti altrui.



2.5 In punto di trattamento sanzionatorio, la difesa del Paperini rappresenta che il P.g. territoriale impugnò la sentenza di primo grado richiamando:

- l'entità del valore delle risorse oggetto di distrazione (quando, per il ricorrente, dovrebbe discutersi soltanto della prima parte dell'addebito contestato, essendo stato riconosciuto estraneo alle ulteriori condotte);
- gli espedienti artificiali utilizzati per raggiungere lo scopo illecito (ma, al contrario, si era trattato solo di operazioni volte a recuperare liquidità);
- la protrazione nel tempo dell'attività criminosa (che però, per il Paperini, avrebbe dovuto ridursi ad appena un anno).

Ne deriva che l'aumento della pena inflitta in primo grado, soprattutto considerando che risulta superiore alle stesse richieste del P.M. in udienza, appare sproporzionato; la difesa segnala altresì come la Corte giuliana, contraddittoriamente, neghi le attenuanti generiche al Dal Mas valorizzando a carico di costui il dato che il coimputato aveva gestito la società per un tempo sostanzialmente limitato.

Infine, nell'interesse del Paperini si censurano le determinazioni dei giudici di merito in punto di durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall.: a riguardo, il ricorso sviluppa una diffusa analisi della portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018.

3. Anche la difesa del Dal Mas ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

Le doglianze proposte, deducendosi violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata, riguardano il rigetto di una richiesta di applicazione di pena già presentata dinanzi al Gup e rinnovata al Tribunale nell'interesse del Dal Mas, l'omessa valutazione di una memoria difensiva e la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo in ordine ai reati contestati all'imputato.

Sotto il primo profilo, il Tribunale aveva ritenuto incongrua la pena finale (con il beneficio della sospensione condizionale) di anni 1 e mesi 8 di reclusione, ma in realtà l'istanza di patteggiamento era relativa ad una pena di anni 2 di reclusione. Investita della questione, la Corte territoriale ha valutato comunque non conforme a giustizia la pena *de qua*, anche perché la sanzione inflitta in concreto dal Tribunale - applicando la riduzione per il rito - sarebbe stata pari ad anni 2 e mesi 6, *ergo* "apprezzabilmente superiore". In ogni caso, non sarebbe stato ragionevole riconoscere all'imputato le attenuanti generiche, concesse in primo grado malgrado la gravità del fatto ed infatti negate in appello.



In realtà, le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. erano state concesse al Dal Mas considerando la tenuità del dolo ed il fatto che egli aveva comunque prestato garanzie reali agli istituti di credito, consentendo a questi ultimi un pur parziale soddisfacimento delle pretese. Lo stesso curatore fallimentare, anche in una memoria integrativa della relazione ex art. 33 legge fall., espressamente sollecitatagli, aveva sottolineato come il Dal Mas avesse agito dietro le direttive del coimputato; al più, in definitiva, vi era stata colpa grave per imperizia ma non dolo, tanto più che una parte degli assegni in rubrica fu emessa dal ricorrente e girati a m/m, senza la successiva prova che fosse stato lui a negoziarli, né che avesse ottenuto la materiale disponibilità dei contanti così ricavati. Nei riguardi del Dal Mas, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato seguito un inaccettabile canone logico in base al quale, essendo stato nominato amministratore di diritto, egli non poteva non rendersi conto di quel che accadeva: al contrario, essendo risultato incapace sul piano gestionale e di tenuta della contabilità, il ricorrente si era soltanto limitato a ricevere ed eseguire disposizioni. Questi era (come sostiene di fatto il curatore) un "burattino nelle mani del Paperini", il quale aveva concentrato presso istituti di credito del padovano, dove risiedeva, i rapporti bancari di una società avente sede a Pordenone; infatti, le operazioni di cambio assegni furono effettuate presso una banca di Bassano del Grappa, a circa 40 km. di distanza da dove abitava il coimputato.

Quanto, in particolare, all'accoglimento dell'appello incidentale del P.M., la difesa ribadisce come il Tribunale avesse posto l'accento sull'essersi il Dal Mas sempre occupato non di compiti gestionali ma della sola parte commerciale dell'attività d'impresa, come rileva del resto la stessa Corte territoriale, per poi aver dato in garanzia la propria casa, sottoposta ad esecuzione: su tali aspetti la sentenza impugnata non si sofferma in alcun modo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono parzialmente fondati.

2. Relativamente alle doglianze proposte dalla difesa del Paperini, la tesi difensiva, più volte sottolineata, è che le operazioni descritte dalle pronunce di merito non avrebbero avuto alcuna valenza distrattiva: senza che esistessero reali rapporti di debito-credito con altre società, la Friulincasso presentava per lo sconto alcune ricevute bancarie da cui, al contrario, la stessa risultava creditrice,



ottenendo la relativa liquidità; alla scadenza delle ricevute, il più delle volte mediante assegni, copriva gli importi delle stesse. Si sostiene, pertanto, che non vi sarebbe prova dell'esistenza di debiti presupposti delle società anzidette verso la Friulincasso, che si trattò di meri espedienti per garantirsi liquidità e che l'emissione finale degli assegni ebbe il solo scopo di ridurre l'esposizione della fallita nei confronti degli istituti di credito: il momento rilevante delle operazioni in questione, in definitiva, dovrebbe essere anteriore rispetto a quello della (presunta e mai realizzata) distrazione, individuandosi nel rapporto della società verso le banche da cui, di fatto, veniva ottenuto abusivamente un credito attraverso lo sconto delle ricevute. Rapporto che, a sua volta, poteva sottendere l'elaborazione di un piano obiettivamente e gravemente imprudente per ritardare un fallimento inevitabile.

Le cose, tuttavia, non stanno così in linea di fatto, come chiarito dai giudici di merito; né possono leggersi così sul piano giuridico.

La realtà è che la fallita, per effetto delle operazioni sopra ricordate (quand'anche da leggere secondo la ricostruzione difensiva), era venuta ad accrescere le proprie disponibilità patrimoniali, acquisendo liquidità: liquidità che, unitamente alle risorse già esistenti, avrebbe dovuto concorrere alla funzione di garanzia apprestata in favore dei creditori, senza essere invece - con le successive emissioni degli assegni indicati in rubrica - oggetto di atti dispositivi estranei a quella finalità. Ciò, si ribadisce, quand'anche si intendesse aderire alla prospettazione della difesa secondo cui non sarebbero mai esistiti pregressi rapporti debitori fra le società indicate nelle ricevute bancarie e la Friulincasso: in caso opposto, come appare ovvio, la valenza distrattiva assumerebbe evidenza ancor maggiore, dal momento che gli eventuali debiti delle società anzidette sarebbero stati onorati con risorse del creditore. Ma non può che convenirsi, per le ragioni ora illustrate, con l'assunto della Corte territoriale secondo cui appare «del tutto irrilevante che il rapporto di debito/credito tra la Friulincasso e le società del gruppo alle quali si fa riferimento anche nella sentenza impugnata esistesse o meno».

Né il quadro potrebbe mutare laddove si valorizzasse la natura fittizia o financo illecita degli atti che portarono all'incremento delle disponibilità della fallita, assumendo rilievo ai fini della ravvisabilità di una condotta distrattiva la sola circostanza di fatto dell'ingresso di un bene nel patrimonio dell'impresa, al di là della sussistenza o meno di un valido rapporto negoziale quale presupposto dell'acquisizione del bene stesso; la necessità di riconoscere rilevanza alla concreta disponibilità delle risorse, peraltro, appare confermata anche dall'indirizzo giurisprudenziale secondo cui vanno ritenuti suscettibili di distrazione anche beni di provenienza delittuosa (Cass., Sez. V, n. 44159 del



20/11/2008, Bausone). Si è più volte affermato, a riguardo, che «in tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacché per beni del fallito ex art. 216 legge fall., si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, e, quindi, vi rientrano anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa, in quanto l'iter criminoso di quest'ultima si esaurisce con l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'imprenditore decotto, mentre la sottrazione bancarottiera degli stessi beni a quest'ultimo è successiva e si ricollega ad una nuova ed autonoma azione, con la conseguenza che i due reati possono concorrere» (Cass., Sez. V, n. 8373/2014 del 27/09/2013, Mancinelli, Rv 259041). Gli stessi principi valgono anche nel caso in cui il soggetto abbia acquisito la disponibilità di un bene, e su questo si comporti *uti dominus*, a seguito di furto, costituendo principio generale che «qualora il bene avvocato al fallimento, e poi distratto, provenga da un'azione delittuosa dell'imprenditore fallito, si ha concorso tra il reato comune (furto, truffa, appropriazione indebita) che ha fatto procacciare il bene, ed il reato fallimentare» (Cass., Sez. V, n. 1401/1981 del 25/11/1980, Turrini, Rv 147724); e, ancora, l'affermazione va ribadita per i frutti di un'attività di contrabbando, che «entrano a far parte del patrimonio del fallito e diventano cespiti sui quali i creditori possono pretendere di soddisfare le loro ragioni, con la conseguenza che le eventuali sottrazioni operate su di essi configurano, in caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, il reato di bancarotta per distrazione» (Cass., Sez. III, n. 3852 del 28/02/1992, Duval, Rv 189802).

Le osservazioni appena formulate rendono al contempo evidente la correttezza delle determinazioni assunte dalla Corte triestina circa la non indispensabilità (o comunque l'irrelevanza nella parte relativa alle istanze istruttorie su prove da ritenere sopravvenute al giudizio di primo grado) di una rinnovazione ex art. 603 del codice di rito; conclusione che risulta ineccepibile, anche prescindendo dalla correttezza o meno di assimilare ad un accertamento tecnico un mero esame del curatore fallimentare, in contraddittorio con le altre parti, sulle deduzioni del consulente della difesa. E' necessario comunque ribadire, in punto di presunta omissione di prove decisive, che per pacifica giurisprudenza di legittimità «la mancata effettuazione di un accertamento peritale [...] non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano

carattere di decisività» (Cass., Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv 270936).

A proposito della mancata prova di un legame eziologico tra le condotte del Paperini e lo stato di dissesto in cui venne a trovarsi la Friulincasso, è la stessa difesa a richiamare l'ormai noto indirizzo del massimo organo di nomofilachia, tornato a ribadire - dopo una pronuncia di segno contrario - che «ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività» (Cass., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv 266804). Ergo, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi, anche laddove la condotta sia stata realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza: a nulla rileva, conseguentemente, il mero calcolo aritmetico che ponga in raffronto gli esiti di una gestione successiva e la consistenza del passivo, tanto più che nel caso in esame non ci si trova al cospetto di una sentenza di fallimento sensibilmente posteriore al periodo in cui l'amministrazione della società faceva capo al ricorrente (l'intervallo è pari a poco più di un anno e sette mesi).

Proseguendo nell'analisi delle ulteriori doglianze, risulta manifestamente infondata la censura afferente l'inosservanza dell'art. 521 del codice di rito: il fatto ritenuto da entrambi i giudici di merito appare coerente con il capo d'imputazione, anche dando per ammesso - come sostiene la difesa - che il Tribunale abbia posto in risalto l'occultamento delle somme prelevate e la Corte territoriale il fatto materiale dei prelievi ex se. Si tratta infatti, con chiara evidenza, di condotte in rapporto di immediata strumentalità, indipendentemente dalla successiva indicazione dei giudici di secondo grado sull'eventuale impiego delle somme in questione (l'occultamento delle quali ne esprime pur sempre una destinazione estranea ai fini dell'impresa).

Quanto alle determinazioni *quoad poenam*, deve premettersi che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia, Rv 238851; v. altresì, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 5582/2014 del 30/09/2013, Ferrario). Nel caso in esame, pur dovendosi discutere delle sole condotte relative al periodo in cui è stata





affermata la penale responsabilità del Paperini, ci si trova al cospetto di distrazioni per circa 500.000,00 euro, indipendentemente dalla protrazione o meno di quelle condotte per un lasso di tempo significativo (come aveva rappresentato il P.M., impugnando la decisione di primo grado): ne deriva la ineccepibilità del rilievo dei giudici di appello in ordine alla gravità dell'addebito, senza che possa assumere consistenza - per le ragioni già esposte - la censura difensiva secondo cui si sarebbe trattato di operazioni meritevoli di diversa e meno rigorosa qualificazione giuridica.

Si impone, non di meno, il parziale annullamento della sentenza in epigrafe a seguito del *dictum* del giudice delle leggi (Corte Cost., sentenza n. 222 del 2018), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di, anziché fino a, 10 anni la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari sanzionati dai commi precedenti. Non è dunque conforme a legge la commisurazione automatica delle suddette pene accessorie nel caso di specie, perché applicate all'imputato sulla base di un dettato normativo ritenuto incostituzionale.

Conseguentemente, la pronuncia impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, per nuovo esame sul punto: si impongono infatti, a riguardo, valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte di legittimità. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto al punto di cui sopra deriva l'autorità di cosa giudicata per tutti i restanti punti della sentenza (*in primis*, l'accertamento della responsabilità del Paperini e la quantificazione della pena principale) privi di connessione con quello oggetto di annullamento.

3. Venendo ad esaminare la posizione del Dal Mas, la sentenza oggetto di ricorso merita parziale annullamento in punto di durata delle pene accessorie, in base alle medesime argomentazioni ora sviluppate in ordine al coimputato. Inoltre, appare fondato il motivo di doglianza concernente la negazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dello stesso Dal Mas (dopo che egli se le era viste concedere dal Tribunale).

Non può convenirsi, al contrario, con la censura relativa alla dedotta irragionevolezza della mancata definizione del processo ex art. 444 cod. proc. pen., essendo stato comunque sottolineato dai giudici di merito il dato della gravità e pluralità dei fatti di bancarotta ascritti all'imputato, già incidente sulla determinazione della eventuale pena base da cui muovere il computo finalizzato al rito speciale. Nel contempo, risulta generica l'allegazione difensiva che vorrebbe escludere in capo al ricorrente la sussistenza del dolo necessario per la ravvisabilità dei reati in rubrica: pure ammettendo - ma non è stata questa la



conclusione raggiunta dal Tribunale e dalla Corte territoriale, stante la parziale assoluzione del Paperini - che il Dal Mas fosse stato un esecutore di direttive altrui, a nulla rileva che egli poté non aver negoziato personalmente gli assegni più volte ricordati. Il fatto stesso, non revocabile in dubbio, che l'imputato provvide a sottoscriverli ed a girarli a se stesso o comunque a consegnarli ad altri soggetti rende innegabile la sua responsabilità anche sul piano dell'elemento psicologico, stante l'immanente evidenza della sottrazione di risorse realizzata da un amministratore che non si cura di verificare quale effettiva destinazione abbiano le somme portate da titoli a sua firma.

In ordine alla esclusione delle circostanze ex art. 62-*bis* cod. pen., vero è che la sussistenza di dati rilevanti ai fini dell'applicazione della norma richiamata «è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); ed è parimenti consolidato l'indirizzo interpretativo di questa Corte in base al quale «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Nel caso in esame, tuttavia, ci si trova al cospetto di una fattispecie concreta peculiare, dove la Corte di appello ha inteso negare al Dal Mas attenuanti generiche che - valorizzando elementi diversi da quelli enfatizzati in chiave negativa - il Tribunale aveva invece concesso.

Se dunque, in altre parole, il giudice di merito può incentrare la propria analisi su un aspetto che reputi di valenza preponderante rispetto agli altri, fondando su quel solo rilievo il mancato riconoscimento dei presupposti per applicare la norma, ciò vale soltanto quando - sugli elementi residui - non vi siano state valutazioni di sorta, perché implicitamente considerati non dirimenti: ma non altrettanto è a dirsi ove su tali elementi un pronunciamento vi sia stato, e si renda pertanto doveroso superarne la ritenuta, opposta decisività. Come correttamente segnalato dalla difesa, infatti, il Tribunale aveva comunque evidenziato - nel percorso argomentativo che aveva portato alla concessione delle circostanze *de quibus* - come il Dal Mas avesse sempre curato il settore commerciale e non gestionale dell'azienda, per poi non sottrarre a procedure



esecutive un immobile di sua proprietà, a beneficio delle pretese creditorie: e, così come si impone una motivazione "rafforzata" per il giudice dell'impugnazione che riformi *in peius* una decisione assolutoria (v., da ultimo, Cass., Sez. VI, n. 51898 dell'11/07/2019, Rv 278056), analogamente è a dirsi per una sentenza di appello che neghi un'attenuante espressamente e motivatamente riconosciuta in primo grado. La Corte territoriale, senza limitarsi a indicare gli elementi ritenuti fondamentali a sostegno delle determinazioni cui riteneva di dover pervenire, avrebbe dovuto farsi carico di verificare *funditus* i dati esposti dal Tribunale, spiegando perché alla diversa - e, nello specifico, sfavorevole all'imputato - conclusione dovesse riconoscersi forza persuasiva superiore.

Nei sensi e limiti appena indicati, si impone pertanto un ulteriore, parziale annullamento della sentenza impugnata.

P. Q. M.

Annula per entrambi gli imputati la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall., e, per il Dal Mas, anche in relazione al punto delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 16/01/2020.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli

Il Presidente

Rosa Pezzullo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE